



COMUNE DI SALE

in Unione "Terre di Fiume" con
- Molino dei Torti -
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE A MERCATI

(Legge 160/2019 art. 1 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/02/2021

Articolo 1

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare i in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione se non nei casi previsti dal presente Regolamento, dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al mercato settimanale nel Comune di Sale;
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercato settimanale.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nel mercato settimanale e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di maggiorazioni e/o riduzioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. 1. Ai fini dell'applicazione del canone, con riferimento all'ubicazione dell'unico mercato settimanale, strade e gli spazi pubblici comunali occupati sono classificati in categoria A.

Articolo 8 **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata applicando alla tariffa ordinaria maggiorazioni o riduzioni.
3. Le riduzioni/maggiorazioni da applicare alla tariffa sono deliberate dalla Giunta Comunale in occasione della predisposizione della manovra tariffaria propedeutica alla approvazione del Bilancio di Previsione.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9 **Determinazione del canone**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge 160/2019 alle occupazioni degli spazi in occasione del mercato settimanale si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, moltiplicate per il tempo

effettivo di svolgimento del mercato, ossia 8 ore comprensive di allestimento e smontaggio dei banchi e/o dei mezzi, in ragione della superficie del posteggio assegnato.

2. Al fine di garantire la parziale copertura della spesa sostenuta per la pulizia dell'area al termine dello svolgimento del mercato e per lo smaltimento dei rifiuti che ne derivano, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 838 della Legge 160/2019, alla tariffa di cui al precedente comma è applicata una maggiorazione definita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, e comunque non superiore al 25% della tariffa. Le percentuali della maggiorazione possono essere differenziate in ragione della tipologia merceologica del prodotto offerto.

3. Trattandosi di occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. La superficie del posteggio assunta a base di calcolo del canone, nel caso di copertura del banco con tende, ombrelloni o simili, o del suolo sottostante con sporgenze proprie del mezzo, è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. La superficie del posteggio così determinata è indicata nell'atto di concessione del posteggio.

5. In caso di occupazione da parte di operatori commerciali *cd. spuntisti* la tariffa giornaliera forfettaria da applicare è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione ed è versata anticipatamente per un numero minimo di 5 presenze.

Articolo 10 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 11 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 12 Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

3. Per le occupazioni periodiche ricorrenti a cadenza settimanale, il pagamento del canone annuale deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvede il Responsabile dell'Entrata, limitatamente all' omesso e/o parziale versamento del canone.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 **Sanzioni e indennità**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981, dall'art. 1 comma 821 della Legge 160/2019 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% (per cento) del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominazione custode.

3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risultati pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 17 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile di procedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Responsabile.

Articolo 18 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dall'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

INDICE

ARTICOLI	PAGINA
ART. 1 Disposizioni generali	2
ART. 2 Oggetto	2
ART. 3 Presupposto del canone	2
ART. 4 Soggetto passivo	2
ART. 5 Commercio su aree pubbliche	2
ART. 6 Rilascio dell'autorizzazione	3
ART. 7 Criteri per la determinazione della tariffa	3
ART. 8 Determinazione delle tariffe giornaliere	3
ART. 9 Determinazione del canone	3
ART. 10 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	4
ART. 11 Occupazione per la vendita al dettaglio in aree mercatali	4
ART. 12 Occupazione per il commercio itinerante	4
ART. 13 Modalità e termini per il pagamento del canone	5
ART. 14 Accertamenti – Recupero canone	6
ART. 15 Sanzioni e indennità	6
ART. 16 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	6
ART. 17 Autotutela	7
ART. 18 Riscossione coattiva	7
ART. 19 Disposizioni finali	7